

# LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA

Estratto:

LEONARDO LENTI

*La sedicente riforma della filiazione*

CEDAM

## LA SEDICENTE RIFORMA DELLA FILIAZIONE

di LEONARDO LENTI

SOMMARIO: 1. Le esigenze, le attese e il risultato. – 2. La struttura della legge. – 3. La parentela naturale. – 4. Il riconoscimento tardivo. – 5. Il riconoscimento materno. – 6. Il riconoscimento del figlio nato da una relazione incestuosa. – 7. L'unificazione dello stato giuridico dei figli: le nuove norme già vigenti. – 8. L'unificazione dello stato giuridico dei figli: le norme della delega al governo. – 9. L'attribuzione dello stato al momento della formazione dell'atto di nascita. – 10. Il sistema delle azioni di stato. – 11. I rapporti fra i nonni e i nipoti. – 12. Altre previsioni della delega. – 13. La competenza a giudicare sull'affidamento dei figli. – 14. Le garanzie degli assegni per i figli. – 15. E ora?

1. LE ESIGENZE, LE ATTESE E IL RISULTATO. Nel 1975, al tempo della riforma generale organica del diritto di famiglia, l'Italia era inserita a pieno titolo nel movimento di riforma che percorreva tutti i paesi di quella parte del mondo che allora era detta nord-ovest: tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '80, dunque in poco più di un decennio, questi paesi avevano rimosso dal diritto di famiglia una parte importante dell'eredità ottocentesca, per recepire quanto di nuovo era emerso e continuava a emergere tumultuosamente nella società civile. In quegli anni l'Italia non solo era al passo con gli altri paesi, ma nella disciplina della filiazione si era spinta più avanti di molti di questi: infatti in Italia non ovunque era stata raggiunta un'eguaglianza quasi completa tra i diritti successori dei figli legittimi e dei figli naturali; come pure in Italia e ovunque era stata ammessa la dichiarazione giudiziale di paternità naturale con la stessa larghezza del riconoscimento.

Nei decenni successivi i cambiamenti sociali, culturali, del costume hanno continuato a svilupparsi a una velocità elevatissima: con la fine degli anni '90 e l'inizio nel nuovo secolo gran

parte dei paesi europei – fra i quali tutti quelli che costituiscono punto di riferimento culturale e politico – hanno ripreso il cammino delle riforme del diritto di famiglia, per tener dietro al nuovo.

L'Italia, invece, non si è più mossa: attanagliata tra atmosfera da paese dei balocchi di collodiana memoria e veti ecclesiastici, si è ripiegata su se stessa, in sterili dibattiti ideologici senza costrutto, annegati poi in un'inefficienza parlamentare inqualificabile. Ha dato in verità qualche sussulto: nel 2004 con la legge ideologica e punitiva sulla procreazione assistita, poi fatta in gran parte a pezzi dalla concorrenza internazionale (è facile andare all'estero per fare quanto è vietato in Italia!) e dalla giurisprudenza ordinaria, costituzionale ed europea; nel 2006 con la legge sull'affidamento condiviso, che ha attuato un principio di civiltà pienamente condivisibile, ma in modo tecnicamente maldestro e con una certa dose di ideologismo, sicché l'applicazione giudiziaria, spesso più saggia del legislatore e più attenta alla realtà, ne ha sconfessato in più punti l'intenzione.

L'ormai raggiunta «normalità» sociale della convivenza senza matrimonio, con annessa procreazione di figli (oggi circa 1/4 di tutti i nati, ma il dato è in ascesa costante), ha travolto nel comune sentire il divieto di rapporti sessuali fuori dal matrimonio (che in realtà nella tradizione era vincolante solo per la donna) e quindi il legame strettissimo tra matrimonio e procreazione: un legame che aveva contraddistinto la morale e il costume dei popoli europei per secoli, e con maggiore rigidità a partire dall'inizio dell'ottocento.

Ieri – ancora nel fatidico 1975 della riforma – i nuclei familiari in cui vivevano i figli nati fuori dal matrimonio erano per lo più uniparentali; questi figli erano stati concepiti spesso

per sbaglio, comunque quasi sempre al di fuori di quell'atteggiamento che incominciava allora a prendere il nome di «procreazione responsabile». Oggi non è più così: da un lato la procreazione fuori dal matrimonio, nella maggior parte dei casi, è una scelta di consapevolezza analoga a quella della procreazione nel matrimonio; dall'altro lato la quantità di figli legittimi che vive in un nucleo familiare monoparentale è enormemente cresciuta, come conseguenza delle separazioni e dei divorzi. La conclusione è sotto gli occhi di tutti: la condizione sociale e di concreta vita familiare di gran parte dei figli naturali è indistinguibile da quella dei figli legittimi.

Da qui l'esigenza, sentitissima, di arrivare a una parificazione completa; anzi di più, a una vera e propria unificazione dello stato di figlio, senza più alcuna distinzione. Questo è appunto ciò che la nuova l. 10.12.2012, n. 219, proclama di voler fare; e lo proclama con gran squilli di trombe e rulli di tamburi, amplificati dalla stampa di grande informazione.

Ma la realtà corrisponde davvero a questo proclama? Non mi pare proprio.

2. LA STRUTTURA DELLA LEGGE. Si tratta di una curiosa legge in fieri, che riproduce lo schema di un disegno di legge presentato nel 2007 dal governo allora in carica e mai giunto alla discussione parlamentare. In parte è una legge intesa a dare una riforma organica della materia secondo nuovi principi, quindi nell'intenzione di ampio respiro; in parte è una legge di delega al governo affinché emani successivamente uno o più decreti legislativi di attuazione; in parte è una legge di maldestra correzione di un pasticcio prodotto dall'insipienza tecnica della legge del 2006 sull'affidamento condiviso; in parte, infine, è una legge di surrettizio ridimensionamento radicale della competenza del tribunale per i minorenni, senza che vi sia stata una discussione in proposito aperta e adeguatamente approfondita.

Qualche sospetto sulla legge dovrebbe già sorgere dalla semplice lettura della sua intestazione, che suona «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali»: non è neppure capace di rispecchiarne il contenuto!

Lo stile della legge è spesso circonvoluto, ridondante, ripetitivo, con scarso coordinamen-

to fra il suo art. 1 e il suo art. 2: ma sarebbe davvero troppo chiedere al legislatore di oggi anche eleganza di scrittura e sinteticità.

Mi sembra però lecito chiedergli precisione tecnica e, soprattutto, consapevolezza sia del sistema vigente nel quale inserisce le nuove norme, sia delle conseguenze che nasceranno dalla loro applicazione. Come mi sembra lecito chiedergli che le indicazioni contenute nella delega siano non solo sufficientemente univoche e determinate, ma soprattutto mostrino coerenza fra i principi generali proclamati e l'insieme delle regole che dovrebbero realizzarli.

La legge non risponde in modo accettabile a queste poche, semplici, banali esigenze.

Essa neppure compie la ripulitura del sistema, a tutt'oggi ancora pieno di scorie e di relitti del passato, spesso ormai mummificati. Un esempio su tutti: secondo il diritto vivente, ora recepito nel nuovo art. 315 *bis* cod. civ., non vi è alcun dubbio che l'obbligo di mantenere i figli non nasce dal matrimonio, ma dal rapporto biologico di filiazione. Quando vedremo finalmente cancellati l'art. 147 cod. civ. e il surreale art. 6, comma 1°, della legge sul divorzio?

Nei paragrafi che seguono proporrò al lettore le mie osservazioni critiche su alcuni dei principali aspetti della nuova legge: dapprima sulle nuove norme già vigenti (art. 1), poi sui principi della delega (art. 2), seguendo in linea di massima l'ordine in cui si succedono le norme della legge da commentare. Mi limiterò invece a poche righe sugli altri articoli. Un'analisi completa e dettagliata necessiterebbe di molte più pagine di quelle che la rivista può offrirmi.

3. LA PARENTELA NATURALE. La modifica più importante divenuta ormai diritto vigente è quella della parentela, attesa da decenni e conforme, finalmente, alle prescrizioni della giurisprudenza della Corte eur. dir. uomo. Il nuovo art. 74 cod. civ. cancella la differenza fra parentela legittima e parentela naturale. Non solo, ma inserisce a pieno titolo nella rete della parentela dei suoi genitori anche il figlio adottato da minorenni con l'adozione in casi particolari. Resta estraneo alla parentela solo il figlio adottato con adozione del maggiorenne.

La nuova norma si lega logicamente con la modifica dell'art. 258, comma 1°, cod. civ., che

estende gli effetti del riconoscimento ai parenti del genitore. Quest'ultima, oltre che inutile alla luce del nuovo art. 74, manifesta l'inconsapevolezza del legislatore sul significato che aveva il vecchio testo dell'art. 258, comma 1°: intendeva ribadire l'unilateralità del riconoscimento, cioè il fatto che questo dava origine a un rapporto che legava unicamente il figlio con il genitore che l'aveva riconosciuto, rapporto cui l'altro genitore restava estraneo. Questa costruzione tradizionale era congruente con la situazione familiare in cui viveva il figlio naturale nel tempo che fu, ma nella maggior parte dei casi oggi è del tutto inadeguata.

La parificazione della parentela naturale alla parentela legittima comporterebbe la revisione delle regole della successione legittima e della successione necessaria: la nuova legge si limita a indicare quest'esigenza nella delega [art. 2, comma 1°, lett. *l*): rinvio al successivo par. 12 lett. *c*].

Sulla questione della parentela rilevo, per inciso, che nel clangore delle notizie in proposito apparse sulla stampa di grande informazione si sono lette cospicue sciocchezze, come l'affermazione secondo la quale nel diritto vigente fino a ieri non esisteva alcun legame parentale fra i nonni e i figli naturali dei loro figli: evidentemente chi scriveva queste cose ignorava tanto le norme vigenti sulla successione legittima e necessaria in linea retta discendente, quanto quelle sull'obbligazione alimentare, tutte norme che prevedono da decenni un legame dei nonni con i loro nipoti che prescinde dalla legittimità di questi ultimi.

L'inclusione dell'adottato con adozione non legittimante del minore merita di essere sottolineata. Mi sembra una conseguenza logica inevitabile della declamata unificazione dello stato di figlio: se la qualifica di «figlio legittimo» è cancellata e sostituita con quella di «figlio», non si vede proprio come il figlio adottato nei casi di cui all'art. 44 l. n. 184 (adozione in casi particolari) possa restare escluso dalla rete parentale dell'adottante, solo perché la legge non gli attribuisce espressamente la qualifica di figlio legittimo. Sul piano pratico la principale conseguenza effettiva della novità è il legame di parentela tra fratelli e sorelle adottati ex art. 44. Ma vi è anche una conseguenza sul piano dei principi generali: questo adottato

è componente a pieno titolo di due famiglie; ovvero proprio ciò che a gran voce è spesso indicato come inconcepibile, soprattutto nelle discussioni sull'adozione cosiddetta *mite* <sup>(1)</sup>.

Mi sembra però illogico che permanga la discriminazione nei confronti del figlio adottato da maggiorenne. La disparità di trattamento è in linea di principio ingiustificabile: tanto più nei casi in cui l'adozione del maggiorenne avviene immediatamente dopo il compimento del diciottesimo anno di età e conclude così una lunga vicenda di affidamento familiare a tempo sostanzialmente indeterminato, che non si era risolta durante la minore età in un'adozione per i motivi più vari, di solito estranei alle intenzioni tanto dell'adottato quanto dell'adottante. Si tratta di casi abbastanza frequenti, dei quali poco si dice, forse perché dovrebbero indurre a un ripensamento generale su molte delle norme che regolano questa materia <sup>(2)</sup>.

Invece il trattamento differenziato dell'adozione del maggiorenne potrebbe forse essere comprensibile, data la profonda differenza delle circostanze, nei casi in cui l'adottante è una persona abbastanza avanti negli anni e l'adottato una persona molto più giovane che svolge un'attività di aiuto alla persona, come accade con una qualche frequenza. Tuttavia mi sembra che in questi casi si dovrebbe piuttosto riflettere, più in generale, sull'opportunità stessa di impiegare un istituto come l'adozione, ove il soggetto istituzionalmente oggetto di protezione è l'adottato: sarebbe infatti ben più ragionevole riscrivere in modo riduttivo le norme sulla successione dei legittimari, onde permettere la-

<sup>(1)</sup> Sul punto, ampiamente, cfr. OCCHIOGROSSO, *Manifesto per una giustizia minorile mite*, Franco-Angeli, 2009; cfr. inoltre LENTI, *Vicende storiche e modelli di legislazione in materia adottiva*, nel *Trattato dir. fam.*, diretto da ZATTI, II, *La filiazione*, a cura di COLLURA, LENTI e MANTOVANI, Giuffrè, 2011, 799 s.

<sup>(2)</sup> Un simile ripensamento mi sembra però oggi assai pericoloso, in un'epoca in cui dilaga la tendenza a privilegiare i desideri dell'adulto che «vuole un figlio» e quindi «adozioni più facili», nonostante le continue e rumorose declamazioni retoriche in senso opposto.

sciti a favore di queste persone con le modalità opportune.

L'abolizione della differenza di conseguenze fra i diversi tipi di adozione del minore non porta certo al superamento di tutte le differenze fra l'adozione di cui all'art. 6 ss. e quella di cui all'art. 44 l. n. 184. I principi della l. n. 184 sono infatti ben chiari: la prima resta la soluzione principe, mentre si ricorre alla seconda solo quando è bene scartare la prima, in quanto non appare adeguatamente protettiva per il minore.

Tuttavia costituisce, a mio modo di vedere, una vera e propria *picconata* – della quale non credo che il legislatore sia stato consapevole – all'edificio dell'adozione costruita sul modello della coppia sposata: nei casi di cui all'art. 44, infatti, può adottare anche una persona singola. Davanti alla diffusa opinione secondo la quale la differenza di conseguenze fra i due tipi di adozione non era più giustificata e costituiva una discriminazione inaccettabile contro l'adottato di cui all'art. 44, è stata sempre eretta la muraglia del principio secondo la quale soltanto una coppia sposata poteva formare un'adeguata «famiglia di accoglienza», non una persona singola. A questo modo le discussioni sul mantenimento dell'adozione non legittimante si sono risolte in uno scontro ideologico, come spesso accade, e gli adottati *ex art. 44* ne sono rimasti vittime.

In questi ultimi anni credo sia divenuto sbagliato ripetere, come tuttora si fa con costanza, che in Italia l'adozione del singolo non è ammessa. Invece è ammessa, e anche abbastanza largamente, per la via dell'art. 44 lett. *d*: basta guardare ai dati statistici. Il risultato che ne emerge è impressionante, ma nelle discussioni ideologiche si fa finta di non vederlo: negli ultimi anni le adozioni di cui all'art. 44 sono mediamente 1/3 circa del totale delle adozioni nazionali<sup>(3)</sup>. Definirle «in casi particolari» è dunque una locuzione che non corrisponde più alla realtà.

4. IL RICONOSCIMENTO TARDIVO. Le modifiche già divenute diritto vigente sono tre: l'età

---

<sup>(3)</sup> Cfr. i dati riportati da FADIGA, *L'adozione legittimante dei minori*, nel *Trattato dir. fam.*, diretto da ZATTI, II, *La filiazione*, cit., 918.

minima per effettuare il riconoscimento e per dare il proprio assenso, la disciplina del riconoscimento tardivo e quella del riconoscimento del figlio nato da una relazione incestuosa.

Sul primo punto c'è ben poco da dire: molto opportunamente l'età minima è abbassata a 14 anni, nella linea di tendenza ad ampliare gli spazi in cui al minore è riconosciuta una piena capacità di autodeterminazione.

a) *Il consenso al riconoscimento tardivo*.

Il comma 4° dell'art. 250 cod. civ. che disciplina il consenso dell'altro genitore al riconoscimento tardivo, cioè intervenuto dopo la formazione dell'atto di nascita, è completamente riscritto. Nella sua applicazione giudiziaria era emerso ormai da tempo un orientamento graniticamente consolidato: tranne casi del tutto particolari, il secondo riconoscimento, purché veritiero, era giudicato corrispondente all'interesse del figlio, sicché il procedimento si concludeva quasi sempre con una sentenza di accoglimento, sostitutiva del consenso mancante.

Opportunamente la nuova legge adotta uno schema di tipo monitorio, fondato sul silenzio-consenso: «il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante». A questo modo l'onere dell'iniziativa processuale è trasferito sul genitore che rifiuta il consenso. Il probabile risultato della nuova regola sarà una drastica riduzione del contenzioso.

L'attribuzione della competenza al tribunale ordinario invece che al tribunale per i minorenni – che si iscrive nel ridimensionamento radicale della competenza di quest'ultimo secondo il nuovo art. 38 disp. att. cod. civ. – permette di svolgere davanti allo stesso giudice, quindi immediatamente, anche l'eventuale processo per accertare la veridicità del riconoscimento. Si evita a questo modo l'inefficiente rimpallo di competenza fra i due tribunali, che si verificava nei molti casi in cui la madre rifiutava il consenso adducendo che l'uomo non era il vero padre.

In caso di opposizione, il giudice «assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al

fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata»: la regola, di applicazione concreta assai problematica, si colloca nello stesso ordine di idee di due sentenze della CEDU, *Anayo c. Germania* (2011) e *Schneider c. Germania* (2012), ove lo stato tedesco è stato condannato per non aver garantito un rapporto di fatto con il figlio all'uomo che se ne dichiarava padre.

La nuova norma termina con una regola mal collegata alle precedenti: «con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315 *bis* e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262».

Benché questa frase non distingua tra la sentenza che segue la mancata opposizione e quella che conclude il giudizio di opposizione, mi sembra sia ragionevolmente applicabile solo alla seconda. Nel primo caso infatti, dinanzi al silenzio della destinataria della notifica, il giudice non è chiamato dalla legge a verificare la conformità del riconoscimento all'interesse del minore, che può essere contestata solo dall'altro genitore (com'era secondo il precedente testo dell'art. 250, comma 4°, cod. civ.), sicché ha solo il compito di controllare la validità della notifica stessa. In un tal contesto mi sembra impensabile che possa decidere sull'affidamento e sul mantenimento, provvedimenti di tale importanza e delicatezza che impongono la presenza nel processo di entrambe le parti, in contraddittorio fra loro, e il compimento di un'adeguata attività istruttoria. Altrimenti la violazione grave del diritto di difesa delle parti è evidente.

*b) La valutazione dell'interesse del minore.*

A questo punto mi sembra però opportuno allargare l'orizzonte dell'analisi.

La valutazione sull'*interesse del minore* è prevista dalla legge come elemento ostativo alla costituzione dello stato solo in caso di filiazione naturale<sup>(4)</sup>. Il nuovo testo dell'art. 250,

(4) Oltre al caso dell'art. 250, comma 4°, cod. civ. vi è anche il caso della dichiarazione giudiziale di paternità naturale, riguardo alla quale è stato introdotto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 341/1990. In materia cfr., per tutti, MANTOVANI, *I*

comma 4°, cod. civ. mantiene questa differenza tra i due tipi di filiazione. Occorre allora chiedersi se oggi sia ancora giustificato valutare se la costituzione del rapporto corrisponda all'*interesse del minore* e se sia accettabile che ciò riguardi solo la filiazione fuori dal matrimonio.

Nel 1975, tempo dell'introduzione della regola, l'interesse del figlio minore, se legittimo, a far parte della sua famiglia era talmente indubitabile da non meritare alcuna indagine caso per caso che sortisse l'esito di temperare il tradizionale automatismo nella costituzione del rapporto. In caso di filiazione naturale, invece, sembrava opportuno valutare l'interesse del figlio ove mancasse un sicuro segno dell'esistenza di un progetto procreativo comune, manifestata con il doppio riconoscimento contestuale al momento della formazione dell'atto di nascita. La sua mancanza, apoditticamente identificata con il riconoscimento iniziale di un solo genitore, faceva sì che il figlio sembrasse appartenere naturalmente e socialmente alla sola madre, secondo una radicata tradizione.

In questa differenza si poteva a prima vista leggere una forma di maggior protezione per il figlio naturale rispetto al figlio legittimo, perché erano prese in considerazione le concrete circostanze in cui si svolgeva la sua vita. A guardare con l'occhio d'oggi, però, ci si avvede che la regola della filiazione naturale era fondata su un presupposto discriminatorio, ormai distante dalla realtà: che la filiazione legittima avesse un valore sociale più alto, sicché la soddisfazione dell'interesse del figlio minore nell'appartenervi era *in re ipsa*, mentre la filiazione naturale ne avesse uno più basso, tale quindi da richiedere una valutazione caso per caso.

Dato tale fondamento, mi sembra che l'incursione dell'interesse del minore in questo sistema di regole dovrebbe essere semplicemente soppressa; oppure se la si volesse conservare, dovrebbe essere prevista in ogni caso.

5. IL RICONOSCIMENTO MATERNO. La delega ignora la questione dell'attribuzione di diritto della maternità alla partoriente, come se questa fosse in conflitto frontale con la garan-

*fondamenti della filiazione*, nel *Trattato dir. fam.*, diretto da ZATTI, II, *La filiazione*, cit., 18 s.

zia del parto anonimo. Ma non è così: basterebbe stabilire che la maternità è attribuita di diritto, restando ferma la facoltà della madre di valersi dell'anonimato.

Mi sembra che una simile regola sia anzitutto necessaria, nell'ordine d'idee dell'unificazione dello stato di figlio, per evitare la discriminazione fra il caso della donna sposata, ove opera l'automatismo, e quello della donna non sposata, con le conseguenze che potrebbero derivarne per il figlio riguardo all'acquisto immediato dello stato. Non solo, ma sarebbe anche molto opportuna per i casi, fortunatamente rari, nei quali la donna in seguito al parto muoia senza aver potuto effettuare il riconoscimento, o resti in coma per un tempo significativo<sup>(5)</sup>.

6. IL RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATO DA UNA RELAZIONE INCESTUOSA. Nel nuovo art. 251 cod. civ. è riscritta la disciplina del riconoscimento del figlio nato da una relazione incestuosa.

Anzitutto mi sembra bene ricordare che, nei fatti, prima della riforma il riconoscimento di questi figli riusciva a essere effettuato da parte di un solo genitore, seppure illegittimamente: infatti l'irriconciliabilità aveva ben poche possibilità pratiche di emergere in occasione del primo riconoscimento, in base al quale si forma l'atto di nascita, essendo una conseguenza del rapporto fra i due genitori. Certo, nei moduli dello stato civile tuttora in uso il genitore che effettua il riconoscimento deve dichiarare che la nascita non deriva da una relazione incestuosa; ma per l'ufficiale dello stato civile è pressoché impossibile, nei fatti, controllare la veridicità di tale dichiarazione.

La norma, oltre a sopprimere il riferimento alla buona fede, che potrebbe avere cittadinanza in un romanzo ottocentesco ma che oggi è irrealista (salvo i casi di procreazione assistita con gameti di un datore anonimo), stabilisce che il giudice decide se autorizzare «avuto riguardo

all'interesse del figlio». La norma è mal costruita: suo presupposto implicito è che si tratti del riconoscimento effettuato in vista della formazione dell'atto di nascita di un figlio minore. Invece, in mancanza di un'espressa limitazione del suo ambito di applicazione, deve operare anche in caso di riconoscimento tardivo del figlio maggiore di 14 anni.

Proprio qui si apre un problema: l'autorizzazione del giudice è necessaria anche se il figlio ha raggiunto l'età oltre la quale di regola è richiesto il suo assenso? Mi sembra sia inconcepibile attribuire al giudice il compito di valutare che cosa sia nell'interesse di una persona la quale è capace d'intendere e di volere ed è maggiorenne, oppure, benché ancora minore, ha avuto attribuito il pieno potere di autodeterminazione da un'altra norma di legge, parallela. Ammettere che il giudice possa superare l'eventuale differente opinione che questa stessa persona avesse – e ciò *nel suo interesse!* – è un'offesa all'autodeterminazione che non rientra fra le cause in nome delle quali l'art. 8, comma 2°, Conv. eur. dir. uomo, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte eur. dir. uomo, ammette limiti al principio del rispetto della vita privata, di cui la tutela dell'identità personale è parte integrante.

Né mi sembra possano essere scomodati i principi della morale (menzionati nell'art. 8, comma 2°, Conv. eur. dir. uomo), per due ragioni: da un lato il nuovo art. 251 dice che si deve avere riguardo all'interesse del figlio, non alla moralità generale della società; dall'altro lato mi sembra che il riconoscimento dell'autodeterminazione dell'interessato sia un corollario ineliminabile della sentenza n. 494 del 2002 della Corte costituzionale, che ha ammesso la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale anche su richiesta dei figli (in quel caso ormai adulti) nati da un rapporto incestuoso.

Il fatto che la norma si concluda attribuendo la competenza al tribunale per i minorenni mi fa poi sospettare che in qualche angolo recondito della mente del legislatore vi fosse davvero l'intenzione di imporre un procedimento di autorizzazione anche per il riconoscimento del figlio maggiorenne, riguardo al quale non era necessario precisare la competenza. Altrimenti, mi sembra, non avrebbe precisata qui la com-

<sup>(5)</sup> Cfr. in proposito, da ultimo, le osservazioni di FERRANDO, *Relazione introduttiva*, e di MANTOVANI, *Questioni in tema di accertamento della maternità e sistema dello stato civile*, entrambe in *Genitori e figli: quali riforme per le nuove famiglie*, Atti del convegno di Genova (4.5.2012), a cura di FERRANDO e LAURINI, Ipsa, 2013, rispettivamente 9 s. e 53 s.

petenza per il caso di figlio minore, ma nel nuovo art. 38 disp. att. cod. civ., ove invece non se ne fa menzione.

#### 7. L'UNIFICAZIONE DELLO STATO GIURIDICO DEI FIGLI: LE NUOVE NORME GIÀ VIGENTI.

L'affermazione di principio secondo la quale «tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico» (nuovo art. 315 cod. civ.) costituisce il manifesto programmatico della nuova legge, ma è apertamente contraddetta dalle indicazioni date dall'art. 2: ritornerò sul punto nel par. 6, commentando tali norme. Di certo ha però valore di canone interpretativo generale di tutta la materia.

La prima conseguenza di questo principio, logicamente inevitabile, è l'abrogazione del vetusto istituto della legittimazione.

Il nuovo art. 315 *bis* cod. civ. ridisegna in modo generale i principi fondamentali che regolano il rapporto fra i genitori e i figli: la sua collocazione sistematica è adeguata, ma purtroppo non è accompagnata dall'abrogazione dell'art. 147 cod. civ., ormai inutile, fuorviante e datato; per non dire del surreale art. 6, comma 1°, l. n. 898/1970, privo di qualsiasi valore precettivo, ridicolo relitto di discussioni politico-mediatiche di oltre 40 anni fa. Si può sperare che quest'opera di ripulitura del sistema sarà realizzata attraverso la delega contenuta nell'art. 2, comma 1°, lett. *b*).

L'art. 1, comma 11°, della legge stabilisce che «nel codice civile, le parole: “figli legittimi” e “figli naturali”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: “figli”». La norma manifesta con triste evidenza il pressapochismo pigro e inefficiente del legislatore ed è evidentemente inapplicabile: basta provare a fare la sostituzione indicata nel codice civile (ma poi: perché non in altre leggi?!) per rendersi conto di quante norme perdono a questo modo il loro significato. Cambiare le locuzioni contenute nelle norme sarebbe compito del legislatore e non dei malcapitati curatori delle edizioni del codice civile!

Per fortuna la delega al governo [art. 2, comma 1°, lett. *a*] stabilisce che questa modifica dovrà essere realizzata in sede di decreto legislativo e non riguarderà solo il codice civile ma tutta la legislazione vigente. L'inutilità dell'art. 1, comma 11°, non potrebbe essere più perfet-

ta. Speriamo che il cambio delle locuzioni sia davvero fatto con cura e che non faccia la fine dell'abrogazione del mitico richiamo alle norme corporative, la cui menzione ci trascina dietro da decenni.

#### 8. L'UNIFICAZIONE DELLO STATO GIURIDICO DEI FIGLI: LE NORME DELLA DELEGA AL GOVERNO.

Un primo dato manifesta subito, a mio modo di vedere, come in realtà lo stato dei figli non sia affatto unificato, nonostante il proclama del nuovo art. 315 cod. civ.: per l'art. 2, comma 1°, lett. *a* continuano a esistere due diverse categorie, i «figli nati nel matrimonio» e i «figli nati fuori del matrimonio», ogniquale si tratti di «disposizioni a essi specificamente relative».

Ma vi è dell'altro, cui neppure la delega pone rimedio: le locuzioni «genitori legittimi» e «genitori naturali» non dovrebbero essere unificate anch'esse in un'unica locuzione «genitori»? Mi sembra di sì, ma la legge non se ne avvede. Forse il legislatore pensa che si possa unificare lo stato di figlio senza unificare quello di genitore?

Soppressa la legittimazione, la nuova struttura delle norme del titolo VII del codice, *Della filiazione*, è la seguente [art. 2, comma 1°, lett. *b*)]:

- Capo I. Della presunzione di paternità.
- Capo II. Delle prove della filiazione.
- Capo III. Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio.
- Capo IV. Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
- Capo V. Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità.

Come si può constatare dalla semplice lettura di queste intitolazioni, la differenza fra filiazione legittima e filiazione naturale *permane*, ma *cambia nome*, in armonia con il punto *a* dello stesso articolo: la costituzione dello stato e le azioni di stato continuano infatti a essere diverse, sicché *l'unicità della categoria «figlio» non è effettiva*. Il nuovo sistema appare molto più simile al diritto vigente dal 1975 che alla declamazione del nuovo art. 315 cod. civ. Il legislatore delegato non potrà dunque realizzare davvero l'unificazione, se non violando il contenuto della delega.



Sul piano delle scelte di politica del diritto questo è il principale aspetto negativo, e pesantemente negativo, della legge: ne fa non solo un'occasione perduta ma, peggio, un ostacolo a una futura riforma effettivamente unificatrice dello stato di figlio. La grancassa politica e mediatica fatta su questa legge permetterà infatti al ceto politico di disinteressarsi di una più effettiva riforma, poiché l'informazione superficiale giunta alla cosiddetta opinione pubblica, la quale è aliena dal tecnicismo delle norme sull'attribuzione e rimozione dello stato di figlio, induce quest'ultima a ritenere realizzato il principio declamato nel nuovo art. 315 cod. civ. Così l'Italia continua a non riuscire a seguire, neppure a distanza di anni, l'evoluzione degli altri paesi europei di riferimento.

Un'effettiva unificazione dello stato di figlio imporrebbe di adottare regole identiche, che questi sia nato dentro o fuori dal matrimonio, tanto riguardo alla formazione dello stato, quanto riguardo alla sua rimozione.

L'art. 2, comma 1°, lett. c) stabilisce che la filiazione fuori dal matrimonio possa essere accertata con ogni mezzo: il principio non ha una portata innovativa di rilievo, dato che per l'accertamento giudiziale della paternità (e maternità) naturale la libertà probatoria era già pacifica nel diritto vigente, almeno a far tempo dalla sentenza n. 6400/1980 della Corte di cassazione.

L'art. 2, comma 1°, lett. d), prima parte, cancella la differenza tra figli concepiti durante il matrimonio e figli nati durante il matrimonio. La modifica è opportuna, ma la sua portata innovativa è solo sistematica e definitoria, perché corrisponde già al diritto vivente sia quanto all'attribuzione dello stato, sia (dopo la sentenza n. 266/2006 della Corte costituzionale) quanto al disconoscimento.

Mi sembra però positivo che faccia un po' di pulizia delle scorie del sistema tradizionale: fondare la legittimità del figlio sul *concepimento* in costanza di matrimonio era un diretto corollario del divieto morale dei rapporti sessuali prematrimoniali, imposto in modo radicale nella società europea a partire dalla seconda metà del cinquecento e garantito sul piano del diritto mediante l'imposizione della priorità temporale della celebrazione del matrimonio rispetto alla sua consumazione.

## 9. L'ATTRIBUZIONE DELLO STATO AL MOMENTO DELLA FORMAZIONE DELL'ATTO DI NASCITA.

### *a) La presunzione di paternità.*

Nella fase di costituzione del rapporto, la presunzione di paternità del marito della madre è il principale tratto distintivo fra i due tipi di filiazione. Se conservarla o cancellarla è un tema sicuramente delicato e controverso: manca infatti un orientamento unitario che accomuni i paesi europei. La delega nulla dice in proposito, sicché la presunzione dovrebbe permanere.

In astratto le possibili regolazioni sono tre: (a) prevedere la presunzione, mantenendo così un elemento significativo di disparità tra figli nati nel matrimonio e fuori dal matrimonio; (b) abolirla, in nome del principio di eguaglianza; (c) modificarla, prevedendo che non sia più legata al matrimonio ma ad altro, come per esempio alla convivenza anagrafica.

Attribuire di diritto la paternità ricorrendo alla presunzione risparmia agli interessati l'onere di fare dichiarazioni espresse: ciò mi sembra sia ragionevole solo se le circostanze sono tali per cui la probabilità che il padre sia proprio quella determinata persona è davvero molto, molto alta. Queste circostanze si verificano, direi, quando fra i genitori esiste un progetto procreativo comune. È questo dato soggettivo (bilaterale) che rende la paternità abbastanza probabile da giustificare la presunzione.

Evidentemente non si può far dipendere l'operare della presunzione da atteggiamenti psicologici interni, spesso neppure ben chiari agli stessi interessati diretti, atteggiamenti che poi ben difficilmente potrebbero essere oggetto di prove degne di tale nome. Occorre allora adottare parametri *esteriori*, fondati sull'*id quod plerumque accidit*, che siano segno univoco dell'esistenza di un progetto procreativo comune. Nella stragrande maggioranza dei casi questo porta necessariamente con sé la decisione di convivere sotto lo stesso tetto, in una relazione di condivisione della quotidianità intesa di intimità anche sessuale.

Il consenso che i componenti della coppia si sono scambiati al momento del matrimonio indica con sufficiente certezza questa decisione, anche in adempimento del dovere di convivenza di cui all'art. 143 cod. civ.; vita comune al-

l'interno della quale è *naturale*, anche se non strettamente necessario, che vi sia uno spazio per progettare la procreazione, o quanto meno per assumere consapevolmente il rischio che questa abbia luogo.

Oggi, secondo un costume ormai diffuso nella società contemporanea e i valori che vi sono sottesi, anche la decisione di vivere stabilmente insieme sotto lo stesso tetto senza sposarsi manifesta un analogo progetto di vita, pure questo aperto nel medesimo modo alla procreazione. La legge n. 40/2004 sulla procreazione assistita indica chiaramente che il matrimonio e la convivenza sono equivalenti riguardo alle scelte procreative; l'art. 5 indica infatti tra i requisiti necessari il matrimonio *oppure* la convivenza stabile.

Su queste considerazioni si potrebbe fondare, a mio avviso, una proposta che eviti di discriminare tra filiazione entro e fuori dal matrimonio e che al tempo stesso eviti agli interessati l'onere di espresse dichiarazioni: ricollegare la presunzione di paternità non al vincolo formale del matrimonio, ma *al fatto della convivenza stabile* nel periodo del concepimento.

Più precisamente, al fine di formare l'atto di nascita si potrebbe attribuire la paternità in via presuntiva all'uomo che convive con la madre, sia o no sposato con costei, sulla base del solo dato *anagrafico*, che assumerebbe così un ruolo decisivo<sup>(6)</sup>. Il presunto padre, qualora non avesse denunciato egli stesso la nascita, dovrebbe essere immediatamente avvertito, con formale notifica, dell'avvenuta formazione dell'atto e della sua facoltà di rifiutare la paternità, se falsa, entro un breve termine. Qualora la rifiutasse, la madre potrebbe avviare un procedimento giudiziario per accertarla, al quale sarebbe facile garantire una durata brevissima<sup>(7)</sup>; altrimenti il figlio resterebbe attribuito

<sup>(6)</sup> L'attuale testo dell'art. 4 d.p.r. n. 223 del 1989 sull'anagrafe non offre però adeguate certezze, poiché comprende nella *famiglia anagrafica* ogni tipo di convivenza, anche basata su relazioni solo «affettive», senza precisare la natura di queste ultime. Ogni problema in proposito sarebbe agevolmente risolto istituendo il registro anagrafico delle convivenze paramatrimoniali.

<sup>(7)</sup> I procedimenti per accertare i legami genetici, come si sa, sono ormai semplici e possono quindi es-

soltanto a lei. Si potrebbe dunque impiegare un modello di procedimento basato sul silenzio-consenso simile a quello previsto dal nuovo art. 250, comma 4°, cod. civ.

Durante il procedimento la potestà parentale spetterebbe ovviamente alla sola madre, senza lasciare al presunto padre che ha rifiutato la paternità la possibilità di intromettersi: in questo caso non vi è infatti alcuna ragione che giustifichi provvedimenti come quelli previsti nel finale del nuovo art. 250, comma 4°, cod. civ.

Non credo sia il caso di piangere la sparizione della presunzione di paternità legata al matrimonio. Già oggi questa è depotenziata in modo forte, significativo e per di più *unilaterale*: infatti la madre sposata può far sì che si formi un atto di nascita di suo figlio naturale, con una dichiarazione in tal senso all'ufficiale dello stato civile, sulla cui veridicità questi non è in condizione di fare alcun accertamento effettivo.

#### *b) Il riconoscimento.*

L'art. 2, comma 1°, lett. *e* della legge prevede due modifiche alla disciplina del riconoscimento.

La seconda si limita a trasfondere nel testo normativo una regola già costantemente applicata, in quanto implicita nel sistema: il riconoscimento è inammissibile quando contrasta in modo insanabile con lo stato risultante dall'atto di nascita, poco importa se di figlio legittimo (cui si riferisce espressamente l'art. 253 cod. civ.) o naturale.

La prima modifica, nonostante quanto si legge nel testo normativo, a rigor di logica non riguarda il riconoscimento: riguarda invece le modalità, regolate oggi in modo limitativo dall'art. 252 cod. civ., con le quali il figlio naturale nato durante il matrimonio può ottenere dal genitore naturale sposato l'adempimento dei suoi diritti di figlio (nuovo art. 315 *bis* cod. civ.). Le decisioni giudiziali in proposito sono assolute rarità.

La delega impone di disciplinare la materia

sere rapidi e poco costosi: infatti si tratta soltanto di assumere la prova sui marcatori del DNA, quasi sempre ampiamente sufficiente; in caso di rifiuto di mettere a disposizione i propri materiali biologici, necessari per l'indagine, opera poi il principio dell'art. 116 cod. proc. civ.

nel rispetto del principio di eguaglianza. Ma così chiede l'impossibile: l'idea stessa che sottostà all'art. 252 cod. civ. esprime una discriminazione contro il figlio naturale, cui è riconosciuto un diritto meno forte, rispetto al figlio legittimo, di crescere nella famiglia di chi lo ha generato. La norma dovrebbe semplicemente essere *abolita*: è l'unico modo di rispettare il principio dell'unicità dello stato di figlio.

La questione del luogo di educazione del figlio naturale quando uno dei suoi genitori è sposato mi sembra non presenti più alcuna differenza di sostanza da quella del figlio naturale di genitori non sposati e non conviventi, né da quella del figlio legittimo i cui genitori non convivano: in questi casi, infatti, finché i genitori sono d'accordo, il controllo del giudice è inesistente (così per i figli naturali) o assai limitato (così per figli legittimi in caso di separazione consensuale), salvo ricorra un caso in cui applicare l'art. 333 cod. civ. Alla base sta il fatto che nella società queste decisioni sono considerate, in buona sostanza, come un fatto privato della coppia, se c'è l'accordo: dovrebbe dunque spettare ai genitori decidere quale dei due si occuperà principalmente della sua crescita, se quello sposato, quindi eventualmente nella sua famiglia matrimoniale, o l'altro.

Nella realtà però l'art. 252 cod. civ. assume a volte un'altra funzione, diversa: permettere l'intervento del tribunale per i minorenni in caso di sospetta compravendita di un bambino. È infatti probabile, secondo quanto emerge dalla prassi, che un bambino riconosciuto solo dal padre sposato, mentre la madre è rimasta anonima, sia stato comperato. Ma allora, se la funzione effettiva che svolge è questa, la norma dovrebbe essere completamente ridisegnata, legandola con la regola che prevede la segnalazione di tale fatto al tribunale per i minorenni (art. 74 l. n. 184).

#### 10. IL SISTEMA DELLE AZIONI DI STATO.

a) *L'attribuzione dello stato dopo la formazione di un atto di nascita diverso.*

Oggi le azioni in giudizio sono due diverse: il reclamo della legittimità e la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale.

Mi è incomprendibile la ragione che potrebbe giustificare la permanenza della diversità fra le due azioni: se il reclamo riguarda lo

«stato di figlio» (come intitola il nuovo capo III) senza la qualifica ulteriore di «legittimo», la dichiarazione giudiziale vi dovrebbe rientrare: anche questa è un «reclamo dello stato di figlio», conseguente al fatto che si è formato un atto di nascita che non ha attribuito tale stato.

Dunque: come si può pensare a due azioni diverse, se davvero lo stato di figlio è unificato?

b) *La rimozione dello stato attribuito nell'atto di nascita.*

Oggi vi sono tre diverse azioni in giudizio: il disconoscimento per rimuovere la paternità, la contestazione della legittimità per rimuovere la maternità, l'impugnazione del riconoscimento per rimuovere tanto la paternità quanto la maternità, indifferentemente.

Ciò che meno mi sembra accettabile, nella prospettiva dell'unificazione dello stato di figlio, è l'attuale diversa *solidità* dei due stati di filiazione, che emerge dalla legittimazione attiva alle varie azioni e dai termini previsti dalla legge per il loro esercizio. Oggi lo stato di figlio legittimo è molto più *solido* di quello di figlio naturale.

Due puntualizzazioni sull'assetto attuale. Il disconoscimento vede una legittimazione attiva limitata: il padre, la madre, il figlio e il curatore speciale di cui all'art. 244, comma 4°, cod. civ.; l'impugnazione del riconoscimento per falsità, invece, può essere esercitata da chiunque vi abbia un interesse (di natura familiare, come soggiunge la giurisprudenza di cassazione). Il disconoscimento è soggetto a termini di decadenza piuttosto brevi, mentre l'impugnazione del riconoscimento è imprescrittibile. In caso di filiazione legittima le azioni per contestare la paternità e la maternità sono radicalmente diverse; invece in caso di filiazione naturale l'azione per rimuovere lo stato è una sola<sup>(8)</sup>, l'impugnazione per falsità, che ricalca lo schema della contestazione della legittimità.

Il sistema attuale delle azioni per rimuovere

<sup>(8)</sup> Vi sarebbe anche l'impugnazione per violenza, ma la tralascio: ormai è inutilizzata e confligge sul piano logico con il sistema, vista l'ampiezza con la quale è ammessa la dichiarazione giudiziale di paternità naturale. Sarebbe doveroso abolirla, ma la delega non se ne occupa.

lo stato vede dunque *due modelli*: un'azione di legittimazione attiva ristretta alla famiglia nucleare, con un termine di decadenza breve, per la paternità del figlio legittimo; un'azione imprescrittibile, esercitabile da chiunque vi abbia un interesse di natura familiare, per tutti gli altri casi.

La delega indica chiaramente che la struttura del sistema resta invariata. Ci si dovrebbe invece porre qualche domanda, che il legislatore neppure sogna di porsi:

- se la duplicità di azioni per la filiazione legittima sia ancora giustificata <sup>(9)</sup>;
- se le diversità fra il disconoscimento e l'impugnazione del riconoscimento siano ancora giustificate.

Vi è un solo punto sul quale l'art. 2, comma 1°, lett. g) dà una risposta, ma largamente insufficiente: introduce un termine di decadenza per l'impugnazione del riconoscimento da parte di soggetti diversi dal figlio stesso. Ma nulla stabilisce sull'estensione della legittimazione attiva, diversa nei due casi, né si preoccupa della differenza di termini, sia riguardo al figlio, sia riguardo agli altri soggetti legittimati.

L'unicità dello stato di figlio, se presa sul serio, impone anche di regolare *unitariamente* il sistema delle azioni di stato, onde dargli la stessa solidità. Optando per questa soluzione, ci si

<sup>(9)</sup> Nella tradizione il disconoscimento riguardava una questione che la morale di un tempo considerava di interesse *privato* e quindi fonte di minore allarme sociale: era lasciata all'arbitrio del marito la scelta se tentare di liberarsi di un figlio supposto non proprio, affrontando il discredito sociale del «tradimento», oppure se tenerlo e mantenere così intatto, almeno ufficialmente, il proprio «onore». La contestazione invece riguardava primariamente l'esistenza del matrimonio fra i genitori, almeno al tempo in cui il sistema si era formato e i registri di stato civile non esistevano o erano poco affidabili: la verifica sul punto era considerata di interesse *pubblico*, soprattutto a garanzia del principio di indissolubilità del matrimonio. Oggi le cose sono completamente cambiate: il ricorso alla contestazione si è fatto abbastanza raro e riguarda per lo più casi di supposizione di parto, che spesso nascondono la compravendita di un neonato. Per ulteriori osservazioni mi permetto di rinviare a LENTI, *Matrimonio e stato dei figli*, in *Genitori e figli: quali riforme per le nuove famiglie*, cit., 39 s.

trova dinanzi al dilemma su quale modello adottare per l'azione, unificata, che rimuova tanto la paternità quanto la maternità nell'unico stato di figlio.

Il problema è come contemperare in modo ragionevole due esigenze contrapposte: il diritto di chi risulta padre (o madre) dall'atto di nascita, senza però esserlo davvero, di vedere riconosciuta la verità e quindi rimossa la sua paternità (o maternità); il diritto del figlio di non vedere pregiudicata in modo rilevante la sua identità personale in senso morale e sociale e, se ancora minore, il suo interesse in conseguenza della perdita dello stato giuridico familiare nel quale è cresciuto. La condivisibile prevalenza della prima esigenza non permette però di trascurare del tutto la seconda: ciò porta a escludere il ricorso puro e semplice al modello attuale dell'impugnazione del riconoscimento, connotato dall'imprescrittibilità e dalla legittimazione attiva di chiunque vi abbia un interesse di tipo familiare.

Ma neppure il modello del disconoscimento può essere accolto, in punto *termini e legittimazione attiva*, senza pensare a correttivi rispetto alla disciplina attuale.

c) *I termini per l'azione di rimozione dello stato.*

Quanto ai termini, credo che l'imprescrittibilità non meriti approvazione. Ponendosi dal punto di vista della vita familiare del figlio, del suo ovvio interesse ad avere dei punti di riferimento affettivo *stabili*, mi pare che il suo stato familiare dovrebbe *consolidarsi definitivamente entro un tempo piuttosto breve*, compatibile con l'adeguato rispetto del diritto di difesa in giudizio di chi intende contestarlo, ma pur sempre breve e ben certo nel suo momento iniziale.

Il momento iniziale si può ormai riassumere nella nascita del figlio o nel successivo momento in cui il padre risultante dall'atto di nascita ha avuto conoscenza della propria impotenza alla generazione o ha iniziato a sospettare che la madre avesse avuto rapporti sessuali con altri uomini nel periodo del concepimento <sup>(10)</sup>.

<sup>(10)</sup> La restante casistica dell'art. 235 cod. civ. mi sembra quanto meno obsoleta e ormai improponibile dopo CORTE COST., 6.7.2006, n. 266, in *Foro it.*,

In quest'ultima ipotesi potrebbe essere trascorso dalla nascita un tempo anche lungo e quindi la costruzione da parte del figlio dei suoi punti di riferimento affettivo potrebbe essere già in fase avanzata. Data l'esigenza di cui sopra, mi sembra immaginabile l'introduzione di una sorta di *clausola di durezza*, che permetta di paralizzare in tutto o in parte gli effetti dell'azione in nome dell'interesse del figlio minore o, secondo i casi, in nome del diritto all'identità personale, ormai acquisita, del figlio adulto.

Una simile previsione lascerebbe però un margine di discrezionalità al giudice forse eccessivamente ampio, cui si potrebbe rimediare prevedendo casi specifici in cui applicare la clausola di durezza. Una soluzione di questo genere si collocherebbe sulla falsariga di quanto deciso dalla Corte costituzionale, seguita dalla Corte di cassazione, per il disconoscimento in caso di procreazione assistita <sup>(11)</sup>.

In alternativa – e a mio modo di vedere meglio – si potrebbe considerare la possibilità di rimuovere lo stato di filiazione solo *parzialmente*: si potrebbe, per esempio, prevedere un rapporto sul piano solo dell'assistenza e del cognome, che permarrrebbe, e un rapporto sul piano ereditario, che cesserebbe.

La questione se introdurre la previsione aperta di una pluralità di livelli della relazione giuridica fra genitore e figlio, in sostituzione dell'unico tipo di relazione del diritto vigente, è un tema importante, aperto, discusso, ma non è il caso di trattarne in questa sede. In ogni caso la legge di riforma non se ne occupa proprio.

d) *La legittimazione attiva del padre genetico.*

Quanto alla legittimazione attiva, credo che occorra mantenerla all'interno della famiglia nucleare, sia questa matrimoniale o non matrimoniale. Tuttavia occorre tenere in qualche conto la condizione del *padre genetico effettivo*:

---

2006, I, 3290. Qui emerge una questione molto importante, completamente ignorata dal legislatore, sicché non ne tratterò: la disciplina delle indagini genetiche extra-processuali (rinvio per un accenno a LENTI, *Matrimonio e stato dei figli*, cit., 45 s.).

<sup>(11)</sup> Cfr. CORTE COST., 26.9.1998, n. 347, in *Fam. e dir.*, 1998, 405 e CASS., 16.3.1999, n. 2315, *ivi*, 1999, 233.

il problema si pone con frequenza e forza crescenti.

Questi oggi non ha vie dirette per giungere alla costituzione del rapporto, qualora il figlio abbia uno stato incompatibile con la sua paternità: il riconoscimento gli è precluso finché lo stato non sia rimosso.

Il padre genetico del figlio di una donna sposata può però effettuare il riconoscimento se la madre ha dichiarato al momento della formazione dell'atto di nascita che il nato non è figlio del proprio marito, evitando così che operi la presunzione di paternità e ottenendo che si formi lo stato di figlio naturale. In questi casi, come si vede, la posizione del padre è però totalmente subordinata al comportamento della madre. Non gli è neppure aperta la via, indiretta, di attivare il giudizio di disconoscimento sollecitando la nomina del curatore speciale di cui all'art. 244, comma 4°, cod. civ. Tale via può essere percorsa non come modalità per realizzare lo scopo ch'egli intenderebbe perseguire, ma soltanto per tutelare l'interesse del figlio minore <sup>(12)</sup>: a questo devono infatti corrispondere sia la nomina del curatore da parte del giudice (ordinario), sia la richiesta di nominarlo, che compete al pubblico ministero se il figlio è infrasedicenne (ora infraquattordicenne), altrimenti al figlio stesso.

Tenere un qualche conto dei diritti del padre genetico deve portare ad attribuirgli la legittimazione attiva al disconoscimento, benché solo in circostanze estremamente limitate. Traendo liberamente ispirazione dalla recente disciplina tedesca (§ 1600, comma 1°, n. 2, e comma 2°, BGB) <sup>(13)</sup> si potrebbe ammettere il padre naturale a impugnare la paternità attribuita al nato soltanto in presenza delle seguenti circostanze: che non si siano instaurati rapporti

---

<sup>(12)</sup> Lo ha stabilito CORTE COST., 27.11.1991, n. 429, in *Giur. it.*, 1992, I, 1, 385.

<sup>(13)</sup> Così recentemente riformato in coerenza con la sentenza 9.4.2003 del *Bundesverfassungsgericht* (in [www.bverfg.de/entscheidungen/rs20030409\\_1bvr149396.html](http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20030409_1bvr149396.html)), che ha riconosciuto lesivo dell'art. 6, Abs. 2 Satz 1, GG, fra l'altro, escludere il padre biologico ma non legale dalla possibilità di giungere a costituire il rapporto di filiazione, almeno nei casi in cui il figlio non abbia nei fatti alcun rapporto con il padre legale (par. 55).

sociali e familiari tra il padre legale e il nato, e che il padre naturale, previa dichiarazione giurata di aver avuto rapporti sessuali con la madre nel periodo del concepimento, dimostri la sua paternità genetica. Oggi, nel nostro ordinamento, si può ben immaginare che di solito in queste circostanze la paternità del marito sia già stata esclusa dalla dichiarazione della madre resa al momento della formazione dell'atto di nascita, sicché nella maggior parte dei casi è probabile che la modifica avrebbe un'incidenza pratica modesta. Ma almeno la possibilità del padre naturale di far valere il suo diritto non sarebbe più totalmente subordinata alla dichiarazione della madre.

e) *L'art. 2, comma 1°, lett. d) sul disconoscimento.*

La delega, invece di porsi i problemi cui ho accennato sopra, dà un genericissimo mandato al legislatore di ridisegnare l'art. 235 cod. civ.: una norma la cui operatività è stata finalmente travolta dalla sentenza n. 266/2006 della Corte costituzionale. Tale delega è inopportuna, dal momento che non si vede alcuna ragione per riesumare i casi ivi previsti: il ricorso immediato alla prova genetica è la miglior soluzione.

Segnalo che la bozza elaborata qualche anno fa dalla commissione ministeriale presieduta da C.M. Bianca, in attuazione di un progetto di legge delega in gran parte simile a quello poi approvato, aveva soppresso l'art. 235 cod. civ. La lettera della delega, anche perché fa espresso riferimento ai numeri che compongono l'articolo, sembra indicare che la sua struttura dovrebbe essere mantenuta, con la conseguenza di pregiudicare il raggiungimento di questo risultato.

#### 11. I RAPPORTI FRA I NONNI E I NIPOTI.

L'art. 2, comma 1°, lett. p) prende in considerazione la questione della legittimazione attiva dei nonni a far valere il proprio diritto a mantenere rapporti significativi con i loro nipoti. La questione è assai dibattuta da tempo e i suoi termini non sono cambiati in seguito alla l. n. 54/2006 sull'affidamento condiviso, almeno secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai comunemente affermato, pur dopo qualche incertezza iniziale.

Il testo normativo della delega indica la «previsione della legittimazione degli ascen-

denti a far valere» il proprio *diritto*. Stando alla lettera del testo la prima impressione è che nulla innovi: già oggi essi sono «legittimati» (art. 336 cod. civ.) a chiedere un provvedimento sull'esercizio della potestà dei genitori secondo l'art. 333 cod. civ., che inibisca al genitore con il quale i figli vivono di impedire che questi abbiano rapporti con loro. Un simile modo di configurare la legittimazione attiva dei nonni non avrebbe neppure la necessità di modifiche, in conseguenza dell'attribuzione al tribunale ordinario della competenza su tutti gli affidamenti in caso di separazione dei genitori.

Tuttavia, dando peso all'uso della parola «diritto», ma soprattutto ricordando le polemiche in proposito riguardanti l'applicazione della legge sull'affidamento condiviso, sono convinto che il legislatore avesse un pensiero recondito diverso, che non è stato capace di esprimere chiaramente: che pensasse a una legittimazione attiva tale da inserire i nonni nel procedimento giudiziario per l'affidamento dei figli al momento della separazione dei genitori.

L'impiego della parola «diritto» mi pare non debba essere sopravvalutato: essi certamente hanno un diritto, ma questo è *strumentale* rispetto al diritto dei nipoti di avere rapporti con loro. Ciò comporta che i nipoti devono essere posti nelle condizioni opportune per mantenere i rapporti con i nonni, ma senza alcun obbligo a loro carico di mantenerli effettivamente. La stessa locuzione «diritto di visita», comunemente impiegata per i genitori, è fuorviante: guardando le cose dal punto di vista dell'adulto, è semmai un *dovere* di visita, prima di essere, subordinatamente, anche un diritto; è invece davvero anzitutto un *diritto*, meritevole di tutela in modo pieno e incondizionato, quello del minore di *essere visitato* dai suoi genitori.

Mi sembra pericoloso prevedere che i genitori della coppia in fase di separazione, sia pur solo al fine di ottenere la regolazione delle loro visite ai nipoti, possano intromettersi nel procedimento giudiziario sull'affidamento dei figli; tanto più pericoloso se si tratta di un processo di separazione giudiziale o di divorzio contenzioso. È facile prevedere che ciò esacerberebbe gli animi delle parti in conflitto e quindi accrescerebbe la litigiosità nel processo.

Un simile intervento – se proprio si volesse prevederlo, dando così un'interpretazione

piuttosto larga di quanto la delega impone – dovrebbe essere rigorosamente circoscritto sul piano del contraddittorio, come anche della conoscenza degli atti processuali, a quanto è strettamente necessario per il limitato fine di ottenere la regolazione delle visite. I nonni sarebbero dunque, sì, parti del processo ma con diritti e poteri limitati a quanto necessario per sostenere la propria domanda, con rigorosa esclusione di tutto quanto riguarda le condotte reciproche dei coniugi che possano avere rilievo per l'addebito in caso di separazione, o per l'ammontare dell'assegno (le «ragioni della decisione») in caso di divorzio.

Comunque sia, dev'essere sempre ribadito con forza che un'eventuale decisione del giudice che istituisse regole di visita a favore dei nonni dovrebbe rispettare i desideri dei nipoti e non imporre a questi ultimi rapporti che non vogliono avere: quindi, in sostanza, si ridurrebbe a un'azione volta a ottenere che chi ha materialmente il potere di farlo (il genitore esercente la potestà) non impedisse i rapporti con i nonni. Ma in questi termini la possibilità già esiste: pertanto mi sembra, in conclusione, che l'ampliamento della tutela dei loro diritti, derivante dall'attribuire loro la legittimazione attiva per inserirsi nel giudizio di affidamento, non compensi i pericoli che potrebbero derivarne.

## 12. ALTRE PREVISIONI DELLA DELEGA.

a) L'art. 2, comma 1°, lett. b) prevede l'unificazione delle disposizioni sui diritti e doveri dei coniugi verso i figli, che il nuovo art. 315 *bis* cod. civ. realizza in parte: resta da fare, come accennato sopra, l'opera di ripulitura del sistema legislativo. In questo quadro ribadisco che l'unica sorte ragionevole che attende l'art. 252 cod. civ. è la soppressione.

La lettera *b* prevede inoltre che sia delineata la nozione di responsabilità genitoriale: mentre la linea di tendenza europea, sia dei regolamenti dell'Unione sia del diritto dei paesi europei di riferimento, è quella di fondare tutto il sistema dei rapporti fra genitori e figli sul concetto di *responsabilità* dei genitori per i figli, cancellando le locuzioni contenti dati semantici che esprimano un *potere*, la delega inserisce la responsabilità come «aspetto dell'esercizio della potestà genitoriale»: la responsabilità ge-

nitore non è dunque sostitutiva della potestà, ma si inserisce al suo interno. Il significato di ciò è oscuro, salvo che a questo modo ci si voglia solo riferire alla responsabilità dei genitori di cui all'art. 2048 cod. civ.: ma se così fosse, la previsione sarebbe vuota.

b) L'art. 2, comma 1°, lett. i) riguarda l'ascolto del minore: questo è già indicato dal nuovo art. 315 *bis*, comma 3°, cod. civ. come sempre necessario, purché questi abbia la capacità di discernimento. La normativa delegata dovrebbe dare le minute regole processuali per effettuarlo, ma l'unica indicazione contenuta nella delega prescrive che l'audizione nei procedimenti giudiziari sia fatta dal presidente del tribunale (o da un giudice da lui delegato). Il senso di ciò non mi è incomprensibile: perché il presidente e non il giudice che istruisce il caso? Quest'attribuzione mi immagino produrrà solo un aggravio burocratico, perché il giudice che istruisce un caso in cui occorre ascoltare un minore potrà farlo solo dopo ottenuta la specifica autorizzazione del presidente; un po' di carta in più.

Sarebbe stato invece opportuno se la delega avesse espressamente previsto un'esigenza di sostanza, che spesso nella gestione pratica dei processi si sente e che non dovrebbe essere lasciata alla sensibilità del singolo giudice: imporre la registrazione video (non solo audio), sempre o almeno qualora vi siano conflitti, attuali o potenziali di qualche rilievo; oltre a tutto, grazie all'elettronica il suo costo è estremamente modesto.

c) L'art. 2, comma 1°, lett. l) prevede l'adeguamento del diritto ereditario al nuovo stato unico di figlio. Ciò comporta anzitutto l'estensione della successione legittima ai parenti naturali in linea collaterale, che può essere realizzata senza difficoltà rilevanti, sia quando avviene in modo diretto sia quando avviene per rappresentazione.

L'unificazione dello stato di figlio non può non portare con sé anche l'unificazione dello stato di genitore, con la sola eccezione di alcune peculiarità riguardanti il genitore di un figlio adottato con adozione di cui all'art. 44 l. n. 184. Pertanto anche la successione necessaria in linea retta ascendente necessita di interventi, poiché i genitori naturali sono esclusi dalla successione necessaria dei propri figli (art. 538

cod. civ.): una discriminazione ormai ingiustificabile.

d) L'art. 2, comma 1°, lett. n) interviene sulla l. n. 184: prevede una modifica della locuzione che definisce lo stato di abbandono («provata irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole») che non mi sembra introduca alcuna novità di rilievo rispetto al diritto vivente che si applica nelle aule dei tribunali.

e) L'art. 2, comma 1°, lett. o) attribuisce al tribunale per i minorenni due compiti: segnalare ai comuni le situazioni di indigenza della famiglia, che «richiedano interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia»; controllare le situazioni che ha «segnalate agli enti locali». Si tratta di compiti non strettamente giudiziari, ma semmai piuttosto di assistenza sociale.

La previsione, così com'è scritta nella legge, appare poco centrata e un po' dilettantesca: manifesta una scarsa conoscenza delle interazioni fra tribunale per i minorenni e servizi sociali, oltre a una forte sfiducia nei confronti di questi ultimi. Eppoi: perché solo il tribunale per i minorenni dovrebbe fare la segnalazione e non anche il tribunale ordinario? Ciò a maggior ragione dopo l'ampliamento della sua competenza agli affidamenti dei figli delle coppie non sposate che si separano, operato dall'art. 3 della legge.

Comunque sia, l'esigenza di rafforzare i principi indicati nell'art. 1 l. n. 184 si pone: ma è un problema che non si risolve per via di segnalazioni giudiziarie, dato che è fin troppo legato alla questione, tutta politica ed economica, delle risorse-notoriamente inferiori ai bisogni – che vengono destinate dallo stato e dagli enti locali alle politiche dell'assistenza.

Sul punto si potrebbe semmai stabilire – in applicazione articolata dei principi di cui all'art. 1 l. n. 184 e all'indicazione di questa lett. o) – una regola secondo la quale il tribunale, sia quello per i minorenni sia quello ordinario (e le rispettive procure), chiamati a prendere (e chiedere) decisioni sulla potestà o sull'affidamento, dovrebbe convocare nel processo il rappresentante del comune competente, per farsi illustrare che cosa questo ha fatto o intende fare per porre qualche rimedio alla situazione sociale ed economica della famiglia in cui vive il minore a rischio del quale si sta occupando.

13. LA COMPETENZA A GIUDICARE SULL'AFFIDAMENTO DEI FIGLI. L'art. 3 della legge attribuisce al tribunale ordinario la competenza a decidere l'affidamento dei figli delle coppie che si separano, indifferentemente se sposate o non sposate: innova dunque rispetto alla regola che, nel colpevole silenzio della legge sull'affidamento condiviso, era stata stabilita dalla Corte di Cassazione<sup>(14)</sup>, secondo la quale la competenza apparteneva al tribunale per i minorenni. L'opportunità della modifica, inserita dalla camera in seconda lettura, è molto largamente condivisa, sicché ne tralascio il commento.

La nuova norma non rimedia però ai pasticci fatti dalla legge sull'affidamento condiviso con riguardo all'incerta abrogazione dell'art. 317 *bis* cod. civ. Mi limito a un accenno sulla questione, benché sia assai rilevante: la norma potrebbe essere applicata nei casi in cui non è mai iniziata la convivenza fra i genitori, o addirittura il rapporto di filiazione paterna è stato costituito contro la volontà del padre, mediante la dichiarazione giudiziale. Pensar di applicare anche in questi casi il principio generale – secondo il quale ogniqualevolta il rapporto giuridico di filiazione sia costituito la potestà è esercitata da entrambi i genitori di comune accordo, salvo diversa decisione del giudice – è a mio modo di vedere assurdo: si tratta di una situazione troppo diversa da quella che si presenta quando una coppia non sposata con figli si separa, dopo aver convissuto; una situazione nella quale il disinteresse del padre per il figlio di solito è fin troppo evidente, sì da non giustificare che si applichi la regola sull'esercizio comune della potestà. Ritengo pertanto che, in mancanza di un dato testuale come l'abrogazione espressa, debba essere esclusa un'abrogazione implicita: la frase centrale dell'art. 317 *bis*, comma 2°, cod. civ. – «se i genitori non convivono l'esercizio della potestà spetta al genitore col quale il figlio convive» – deve dunque essere applicata nel caso in cui non i genitori non abbiano mai convissuto, ovviamente salvo diversa decisione del giudice.

La stessa norma attribuisce al giudice ordina-

<sup>(14)</sup> Cass., 3.4.2007, n. 8362, in *Fam. e dir.*, 2007, 446.



rio anche la competenza per i provvedimenti di cui all'art. 333 cod. civ., qualora «sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario». Si tratta di una precisazione, opportuna, della formula ellittica e poco chiara della frase finale dell'art. 155, comma 2°, cod. civ., introdotta nel 2006 dalla legge sull'affidamento condiviso<sup>(15)</sup>. Il legislatore ignora però l'esistenza di difficoltà applicative gravi di carattere soprattutto processuale, già emerse in seguito alla riforma del 2006, sicché il suo tentativo di soluzione appare un po' maldestro<sup>(16)</sup>.

La riscrittura dell'art. 38 disp. att. cod. civ. interviene alquanto surrettiziamente a ridurre di molto la competenza del tribunale per i minorenni, cui rimangono i seguenti casi, fra quelli regolati dal codice civile: art. 84 (autorizzazione al matrimonio del minore), art. 90 (assistenza al minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali), artt. 330 e 332 (decadenza dalla potestà e reintegrazione), art. 333 (provvedimenti sulla potestà contenenti limitazioni o prescrizioni), artt. 334 e 335 (rimozione dall'amministrazione dei beni del minore e riammissione), art. 371, comma 2° (autorizzazione del minore all'esercizio dell'impresa). Fra questi i soli casi importanti sono i provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 cod. civ.

Resta di competenza del tribunale per i minorenni tutta la materia dell'adozione e dell'affidamento del minore fuori dalla sua famiglia nucleare, regolata dalla l. n. 184.

La disposizione sembra prefigurare una linea di tendenza se non verso l'abolizione del tribunale per i minorenni, almeno di certo verso la sua riconduzione al passato, quand'era solo giudice della devianza minorile, che avesse o

no rilievo penale, e dell'abbandono o del grave maltrattamento dei minori, ma non aveva competenza per intervenire nei conflitti fra adulti che riguardassero un minore.

14. LE GARANZIE DEGLI ASSEGNI PER I FIGLI. L'art. 3, comma 2°, contiene l'ennesima norma che si sovrappone alle altre omologhe riguardanti le garanzie degli assegni di mantenimento, cui aggiungono quelli di alimenti; ciò però solo a favore dei figli, con esclusione del coniuge.

Limitandomi al dato più importante nella pratica, l'ordine di distrazione, oggi sono presenti in Italia contemporaneamente le seguenti regole:

- l'ordine pronunciato dal giudice qualora vi sia *inadempimento* dell'obbligo di mantenere i figli in caso di convivenza e di separazione di fatto (art. 148 cod. civ.), nonché il *coniuge* e i figli in caso di separazione legale (art. 156, comma 6°, cod. civ.);

- l'ordine inviato direttamente dall'avente diritto, con raccomandata, qualora vi sia *inadempimento* dell'obbligo di mantenere l'*ex coniuge* e i figli in caso di divorzio (art. 8, commi 3°-5°, legge divorzio);

- l'ordine pronunciato dal giudice «*se del caso*» a garanzia del pagamento di somme periodiche a favore delle *persone conviventi* in caso di ordine di allontanamento dalla residenza familiare (art. 342 *ter*, comma 2°, cod. civ.);

- l'ordine pronunciato dal giudice se vi è il «*pericolo*» che l'obbligato «*possa sottrarsi all'adempimento*», al fine di «*assicurare che siano conservate o soddisfatte le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi*» di mantenimento e alimenti a favore dei figli (art. 3, comma 2°, l. n. 219); la formuletta è ripresa da quella dell'azione surrogatoria (art. 2900 cod. civ.), ove è intesa come tale da richiedere sia l'inerzia del debitore sia il pregiudizio per il creditore.

A ciò si aggiunga che la Corte costituzionale aveva tempo fa stabilito che fosse illegittima, in quanto irrazionale, ogni discriminazione tra figli di separati e figli di divorziati<sup>(17)</sup>: riguardo

<sup>(15)</sup> Cfr. Cass., 5.10.2011, n. 20354, in *De Jure*; questa regola era stata affermata già in passato da un'isolata sentenza della Corte di cassazione (11.4.1997, n. 3159, in *Fam. e dir.*, 1997, 434).

<sup>(16)</sup> Sui problemi processuali in materia rinvio, da ultimo a MONTARULI, *Il nuovo riparto di competenze tra giudice ordinario e minorile*, *infra* in questa *Rivista*, 2013, II, 218 ss.

<sup>(17)</sup> CORTE COST., 27.7.1989, n. 454, in *Foro it.*, 1989, I, 336, che aveva esteso al caso della separazione la regola allora dettata per il caso di divorzio sull'opponibilità ai terzi dell'assegnazione della casa familiare.

all'ordine di distrazione la discriminazione è netta, visto che la regola dell'art. 8 legge divorzio appare più favorevole al creditore delle altre.

Un vero guazzabuglio, che un legislatore serio avrebbe cercato di districare, invece di complicare. Ma il nostro è davvero ineffabile: il terzo periodo dell'art. 3, comma 2°, prevede la pronuncia *giudiziale* dell'ordine di distrazione, con solo riguardo all'assegno per i figli, «*secondo quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma e seguenti*, della legge 1° dicembre 1970, n. 898» (che prevede tutt'altro). Che dire del nostro legislatore? Ha letto la norma che cita?

15. E ORA? È giunto il momento delle conclusioni: brevi e tristi.

La riforma del diritto della filiazione riguarda questioni della massima importanza per la società civile.

Milioni di persone l'attendevano da tempo.

Non incontrava opposizioni che ne contestassero la necessità, o almeno che avessero il coraggio di contraddire apertamente l'intendimento di politica del diritto di unificare gli stati di filiazione in un unico stato.

In questa situazione, che sembrerebbe ottimale per fare una legge seria e completa, tecnicamente ben studiata, il nostro parlamento è riuscito a fabbricarci questa roba, cui non ha neanche saputo dare un'intestazione corrispondente al contenuto. Ha impiegato ben 6 anni di «lavoro» parlamentare – dal 2007 al 2012 – per produrre un testo che, più che una

legge, sembra una bozza di lavoro ancora provvisoria, approssimativa, incompleta ma ripetitiva, tecnicamente maldestra, con roboanti promesse di palingenesi e modesti risultati innovativi.

Insomma, ci ha dato una legge che è una se-dicente riforma, una «riformicchia».

Un potere legislativo che dopo tutti questi anni licenzi una simile legge dovrebbe presentare sollecitamente le proprie dimissioni dalla funzione legislativa, per manifesta inettitudine. Ma tant'è: questo è il legislatore che abbiamo e che a quanto pare ci meritiamo, visto che è frutto del nostro voto.

L'unica speranza, ora, è che nella fase di redazione del decreto legislativo di attuazione, che si sta svolgendo in un'atmosfera di segreto che mi sembra inopportuna, si giunga a constatare l'inadeguatezza della l. n. 219 e, per conseguenza, a stravolgere in radice l'impianto della delega contenuta nell'art. 2, oltre a dare un adeguato riassetto tecnico a molte delle norme degli artt. 1 e 3.

Il risultato dovrebbe essere quello di trasformare il testo del decreto delegato, durante la sua elaborazione, nel testo di un disegno di legge che, una volta approvato, abroghi la l. n. 219. Un simile disegno di legge dovrebbe essere redatto da esperti, possibilmente scelti tutti (e non solo alcuni) senza ricorrere al manuale Cencelli, ed essere poi oggetto di un'approfondita discussione nella cosiddetta comunità scientifica, prima della sua approvazione definitiva.

Come si fa nei paesi seri.